



# Progetti che di regola possono essere autorizzati

- 1 Nuovo edificio agricolo in una zona di casali con dimensione, forma, disposizione e colore in linea con gli altri edifici.
- 2 Modifica del sentiero a protezione dai pericoli naturali (frana, smottamento o erosione delle sponde di un torrente) o a protezione (passante) di un biotopo palustre, in forma di sentiero in ghiaia o di tracciato in caso di forte pendenza.
- 3 Corte con forma e dimensioni contenute rispetto all'ambiente circostante.
- 4 Moderato ingrandimento di un edificio agricolo o di un edificio annesso o impianto solare sul tetto ben integrato nell'ambiente circostante.
- **5** Misura d'ingegneria biologica per la protezione contro
- 6 Misura di gestione dei flussi di visitatori, pannelli informativi, passerella.

# Progetti che di regola non possono essere autorizzati

- 7 Edificio di nuova costruzione esposto su un crinale e collegato da un nuovo sentiero.
- 8 Nuovo sentiero escursionistico attraverso un biotopo palustre in una zona palustre.
- 9 Lavori nell'ambiente circostante con elementi in plastica.
- 10 Nuovi garage, tetto piatto.
- 11 Cambiamento di destinazione associato a ulteriore afflusso di visitatori: ristorante con nuovi parcheggi oppure costruzione o ingrandimento della strada d'accesso.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).


Per ordinare la versione stampata e scaricare il PDF: UFCL, Distribuzione pubblicazioni federali, CH-3003 Berna www.pubblicazionifederali.admin.ch N. art. 810.100.103i www.bafu.admin.ch/uv-1610-i

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

Mandatario esterno: Sigmaplan AG Bern Grafica e illustrazione: nulleins GmbH Bern Foto di copertina: Svizzera Turismo, Max Schmid

Stampato su carta riciclata, a impatto zero sul clima e basse emissioni di COV

© UFAM 2016





Schweizerische Eidgenossenschaft onfédération suisse onfederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

# > Aiuto all'esecuzione

La protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale è sancita a livello costituzionale dal 1997. Nuove costruzioni e nuovi impianti sono possibili soltanto se servono a un'utilizzazione ammissibile e se tengono conto degli specifici obiettivi di protezione di una determinata zona palustre.

Con l'aiuto all'esecuzione «Costruzioni e impianti nelle zone palustri», l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si rivolge ai committenti, ai pianificatori e alle autorità competenti. Trattando e illustrando dettagliatamente tutti gli aspetti rilevanti per la valutazione delle domande di costruzione, la pubblicazione contribuisce a una maggiore chiarezza nell'attuazione delle disposizioni concernenti la protezione delle zone palustri.

### Migliorare la valutazione delle domande di costruzione

Stando ad alcune indagini svolte, attualmente solo circa il 60 per cento delle costruzioni e degli impianti autorizzati è conforme alle disposizioni di protezione delle zone palustri. Con l'aiuto all'esecuzione, l'UFAM pone rimedio a questa situazione insoddisfacente. La pubblicazione fornisce una panoramica delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ed è pertanto uno strumento chiaro e semplice per valutare le domande di costruzione nel rispetto del diritto federale. Nella valutazione delle domande di costruzione si tiene conto delle utilizzazioni ammissibili e della conformità dei progetti di costruzione agli obiettivi di protezione di una determinata zona palustre. Grazie al nuovo strumento di lavoro, i committenti potranno contare su una maggiore certezza di pianificazione.

#### Utilizzazioni ammissibili nelle zone palustri

Costruzioni e impianti possono essere edificati oppure modificati soltanto se servono a preservare un'utilizzazione agricola o forestale esistente o a proteggere l'uomo dai pericoli naturali. Il legislatore ammette deroghe soltanto per progetti a ubicazione vincolata d'interesse nazionale e per le utilizzazioni turistiche a basso impatto ecologico. Costruzioni e impianti realizzati lecitamente prima dell'entrata in vigore della legislazione sulla protezione delle zone palustri godono della garanzia dei diritti acquisiti. Pertanto, i lavori di manutenzione e di rinnovo adeguato sono consentiti.

# Conformità agli obiettivi di protezione di progetti di costruzione in zone palustri

I progetti di costruzione concernenti un'utilizzazione ammissibile nelle zone palustri devono inoltre adempiere a condizioni severe. Possono essere autorizzati soltanto se sono conformi agli specifici obiettivi di protezione di una determinata zona palustre. Gli obiettivi di protezione sono definiti in base ai caratteri peculiari di una zona palustre (topografia, mosaico di utilizzazioni, varietà della vegetazione ecc.). La pianificazione deve tenere conto in particolare anche dei seguenti aspetti:

- > l'ubicazione e la contestualizzazione del progetto di costruzione nel paesaggio;
- > il dimensionamento della costruzione o dell'impianto;
- > la scelta dei materiali (ad es. facciata, copertura del tetto, ambiente circostante);
- > la cura nella configurazione di opere e nelle modifiche;
- > le ripercussioni indirette (ad es. attraverso l'urbanizzazione).

Gli esempi illustrati di seguito forniscono indicazioni di carattere generale. La verifica dell'ammissibilità di un progetto va svolta in ogni singolo caso concreto.

Nella valutazione di un progetto, ad esempio per quanto concerne la configurazione e l'integrazione nel paesaggio, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione dispone anche di una certa discrezionalità.



## Interazione tra diverse prescrizioni giuridiche


La protezione delle 89 zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale presenti in tutta la Svizzera è sancita dalla Costituzione federale. La legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) definisce le utilizzazioni, le costruzioni e gli impianti ammissibili in una zona palustre. Inoltre stabilisce che i progetti di costruzione devono tenere conto degli specifici obiettivi di protezione di una zona palustre. La valutazione secondo il diritto edilizio e pianificatorio cantonale e comunale viene effettuata soltanto se un progetto è ammissibile ai sensi delle disposizioni federali in materia di protezione delle zone palustri. Quest'ultimo è pertanto subordinato alle disposizioni federali sulla protezione delle zone palustri.

#### Esame delle domande di costruzione

Per l'esame delle domande di costruzione, l'aiuto all'esecuzione raccomanda una procedura a tre fasi, che permette di svolgere la valutazione in modo semplice e completo. La procedura si può riassumere in tre domande chiave:

- 1. La documentazione inoltrata è completa?
- 2. Il progetto serve a un'utilizzazione ammessa nella zona palustre?
- 3. Il progetto è compatibile con gli obiettivi di protezione della zona palustre?

Un progetto può essere autorizzato sotto il profilo della protezione delle zone palustri soltanto se la risposta a tutte e tre le domande è affermativa. Il rilascio di un'autorizzazione può essere vincolato a oneri. In alcuni casi può essere opportuno prevedere una sorveglianza dei lavori durante la fase di costruzione. Il progetto termina con il collaudo.



# > Informazioni supplementari

La pianificazione delle costruzioni e degli impianti nelle zone palustri inizia con la raccolta delle informazioni pertinenti.

- > Costruzioni e impianti nelle zone palustri. Aiuto all'esecuzione (Ufficio federale dell'ambiente UFAM 2016)
- > Inventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung. Schriftenreihe Umwelt Nr. 168 (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL 1992)
- Bundesinventar der Moorlandschaften: Empfehlungen zum Vollzug. Vollzug Umwelt (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL 1996)
- Handbuch Moorschutz (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL 2002)




Foto: Christoph Könitz